



COMUNE DI LODI VECCHIO

Provincia di Lodi

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI ed ASSIMILATE

ART. 1 PRINCIPI

Il Comune in conformità dei principi e delle disposizioni in materia di ordinamento Istituzionale, Finanziario e Contabile dei Comuni di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 nonché dello specifico Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate , procede alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate e dei corrispettivi di natura non tributaria compresi eventuali oneri accessori.

ART. 2 MODALITA' DI RISCOSSIONE

Le somme dovute saranno rimosse mediante versamento diretto da parte del soggetto passivo presso la Tesoreria Comunale (anche senza ordinativo di incasso) o tramite bollettino postale nel quale dovranno essere riportati obbligatoriamente i seguenti dati:

- Cognome, nome, codice fiscale e residenza anagrafica del debitore
- Causale di versamento e, se il caso, estremi del contratto o dell'atto di concessione o autorizzazione
- Periodo per il quale si effettua il pagamento

ART. 3 SCADENZE DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti. Relativamente ai canoni annuali , in mancanza di indicazione nell'atto della data di scadenza, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato in via anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di utilizzazioni temporanee (inferiori all'anno) di beni pubblici il pagamento dovrà essere assolto anticipatamente subordinando ad esso il rilascio della stessa autorizzazione o concessione.

ART. 4
RITARDATO PAGAMENTO

Il pagamento delle somme di cui all'articolo 1 deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza fissata negli atti e riportata nel documento di riscossione o in mancanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del documento stesso.

Il ritardato pagamento comporterà l'addebito degli interessi di mora nella misura fissata dagli appositi Decreti Ministeriali periodicamente pubblicati sulla G.U., che saranno riportati con opportuna specifica sul bollettino di pagamento inviato successivamente.

ART. 5
PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA

Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini di pagamento fissati per le somme di cui all'art.1, il Servizio competente provvede ad avviare la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 art. 5 e seguenti, tramite diffida di pagamento da inviarsi a mezzo raccomandata R/R, assegnando il termine di venti giorni, a partire dalla data di ricevimento della stessa, per l'effettuazione del pagamento utilizzando il bollettino allegato, e preavvisando il debitore che in caso di ulteriore inadempienza, dopo ulteriori 15 giorni, sarà provveduto senza altri solleciti alla costituzione in mora ed emissione di un ruolo per la riscossione coattiva del credito nei modi e termini previsti dalle procedure vigenti, come pure alla contestuale disdetta o revoca per morosità dei contratti di locazione, concessione, autorizzazioni o eventuali altri titoli riferentesi all'entrata.

ART. 6
FORMAZIONE E RISCOSSIONE DEI RUOLI

Ove il soggetto diffidato non abbia provveduto al pagamento entro il termine ultimo assegnato, lo stesso viene inserito in un apposito ruolo debitori per procedere alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 67 e 69 , secondo comma, del D.P.R. 28.1.1988 N. 43.

I ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile.

ART. 7
INTERESSI MORATORI

Le somme iscritte a ruolo dovranno essere gravate di interessi moratori nell'aliquota fissata dalla legge, da calcolarsi sull'intera somma che a quella scadenza risulta a carico del debitore, capitale più interessi moratori, dal primo giorno successivo alla precedente data di calcolo degli interessi fino al giorno di pagamento del ruolo medesimo.

Le spese per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva sono a carico del debitore e sono rimosse con il ruolo.

ART. 8
PAGAMENTO DEL DEBITO IN FORMA RATEIZZATA

I debitori che, prima della emissione del ruolo faranno richiesta scritta al Comune possono beneficiare della rateizzazione dell'importo dovuto per un arco di tempo massimo pari a dodici rate bimestrali.

Le somme dovute saranno gravate dell'interesse legale vigente al momento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il beneficio si intenderà immediatamente revocato "ipso facto" provvedendosi senza ulteriore avviso all'iscrizione a ruolo del capitale residuo quale risulta alla data di effettuazione dell'ultimo pagamento, gravato degli interessi moratori di cui all'art. 7 calcolati dal primo giorno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata pagata al giorno del pagamento del ruolo.

Il debitore già inserito nei ruoli coattivi potrà chiedere entro la data della prima scadenza, per iscritto, la sua revoca ed il pagamento rateizzato nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi. Per ottenere la revoca di cui sopra dovrà essere corrisposto un acconto immediato pari al 30% del debito al netto degli interessi di mora e delle spese.

La reinscrizione a ruolo quando derivata dal mancato pagamento di un rateo precedentemente concesso è assolutamente irrevocabile.

ART. 9
CESSIONE DEI CREDITI

Dopo aver esperito le ordinarie procedure per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, l'Amministrazione potrà procedere, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 28.3.97 n. 79, convertito nella legge 28.5.97 n. 140, alla cessione definitiva del credito a soggetto abilitato. Il prezzo verrà determinato tenendo conto della natura del credito e della possibilità di realizzazione.

ART. 10
EFFICACIA E DECORRENZA

Le presenti norme avranno immediata efficacia con l'approvazione da parte del consiglio Comunale e saranno applicate anche ai soggetti debitori già individuati intendendosi modificate anche le comunicazioni, deliberazioni ed autorizzazioni già inviate ai debitori stessi.

Eventuali altre norme regolamentari in contrasto con le presenti devono intendersi abrogate.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si intende far riferimento alle leggi vigenti in materia.

.....

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____